



Ospedale
Papa Giovanni XXIII

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

Determina N. 269 del 19/05/2026

OGGETTO: CONVENZIONE CON HUMANITAS UNIVERSITY DI PIEVE EMANUELE (MI) PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVE PROFESSIONALIZZANTI E TIROCINI NELL'AMBITO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA.

**IL DIRETTORE
SC AFFARI GENERALI**

in forza della delega conferita con deliberazione del Direttore generale n. 2020 dell'11 dicembre 2025

Premesso che:

- Humanitas University di Pieve Emanuele (MI) con nota del 15 maggio 2026, prot. ASST n. 37223, ha chiesto a questa azienda la disponibilità ad accogliere il dott. Aniello Fabio Vitale, medico iscritto alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparto respiratorio, per lo svolgimento di un periodo di formazione specialistica presso la SC Pneumologia, inclusa nella rete formativa della scuola di specializzazione in malattie dell'apparto respiratorio dell'Università degli studi di Milano;
- a seguito delle successive intese intercorse tra i competenti uffici del suddetto Ateneo e di questa ASST è stato concordato il testo dell'accordo da formalizzare tra le parti per disciplinare le modalità della formazione specialistica di area sanitaria del dott. Aniello Fabio Vitale presso la suddetta struttura;

Richiamati:

- l'art. 27 del DPR 11 luglio 1980 n. 382, che consente alle Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- l'art. 1 del DPR 10 marzo 1982 n. 162, che stabilisce che le scuole dirette a fini speciali e le scuole di specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle università;
- l'art. 6, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, che, al fine di soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale, prevede la stipula di specifici protocolli tra università e regioni per disciplinare le modalità della

reciproca collaborazione e rinvia alla sottoscrizione di appositi accordi tra le università e le aziende ospedaliere la definizione dei rapporti in attuazione delle predette intese;

- il d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 di attuazione di direttive comunitarie in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli, che riconosce la validità della formazione del medico specialista effettuata presso un'azienda ospedaliera, a tal fine accreditata dalle autorità competenti, per il conseguimento del diploma di medico chirurgo specialista;
- il DM 4 febbraio 2015, n. 68 "Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria";
- il DI 13 giugno 2017 n. 402 "Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 3, del DM n. 68/2015", in particolare l'allegato 1, che prevede che, con riferimento all'attività professionalizzante da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali;

Preso atto che il direttore della SC Pneumologia ha confermato la volontà di garantire al dott. Aniello Fabio Vitale la possibilità di svolgere attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione specialistica, esprimendo parere favorevole alla stipula della convenzione;

Accertato di poter sottoscrivere l'accordo con Humanitas University di Pieve Emanuele per disciplinare la partecipazione di questa ASST alla formazione dello specializzando in malattie dell'apparato respiratorio;

DETERMINA

di sottoscrivere con Humanitas University di Pieve Emanuele (MI) la convenzione per lo svolgimento da parte del dott. Aniello Fabio Vitale di attività formativa professionalizzante presso la SC Pneumologia, non inclusa nella rete formativa della scuola di specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio del citato Ateneo, nei termini di cui al testo allegato al presente atto (all. A).

IL DIRETTORE
SC AFFARI GENERALI
dr.ssa Eleonora Zucchinali

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVA
PROFESSIONALIZZANTE PRESSO STRUTTURE SANITARIE ITALIANE EXTRA
RETE FORMATIVA**

TRA

Humanitas University, di seguito denominata “Università”, codice fiscale 97692990159, con sede a Pieve Emanuele (MI), via Rita Levi Montalcini, 4 - CAP 20072 - nella persona del Rettore pro-tempore Prof. Luigi Maria Terracciano e del Consigliere delegato dott. Giorgio Ferrari.

E

ASST Papa Giovanni XXIII (di seguito denominata “ASST”), con sede a Bergamo in Piazza OMS 1, codice fiscale n. 04114370168, rappresentata dal dott. Francesco Locati, Direttore generale, nato a Treviglio il 3 maggio 1960

“**Università**” e “**ASST**” di seguito denominate congiuntamente “Parti”

VISTI:

- il d.lgs. n. 368 del 17/08/1999 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE” che, nel titolo VI, disciplina la formazione dei medici specialisti;
- il DI 4 febbraio 2015, n. 68 recante il “Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria” in attuazione della riforma generale degli studi universitari di cui al DM 270/2004;
- il DI 13 giugno 2017, n. 402 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa ed assistenziale delle scuole di specializzazione di area sanitaria, ed in particolare l’allegato 1, in cui si prevede che, per perfezionare la formazione, le scuole di specializzazione possono avvalersi del supporto di strutture extra rete formativa, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi e che tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale;

PREMESSO CHE:

- la scuola di specializzazione in malattie dell’apparato respiratorio dell’Università, ha valutato che possa rivelarsi utile per la formazione del dott. Aniello Fabio Vitale, medico in formazione specialistica, svolgere un periodo di attività formativa presso la SC Pneumologia dell’ASST;
- verificato che l’ASST possiede il requisito di cui al DI 13 giugno 2017, n. 402;
- verificato che la SC Pneumologia dell’ASST, fa già parte della rete formativa di una scuola di specializzazione di altro Ateneo ed ha verificato la “mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria stessa (in termini di posti letto, prestazioni e

procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura", come richiesto all'art.1.2 dell'allegato 1 del sopra citato DI;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 Impegni delle Parti

L'ASST si impegna ad accogliere presso la SC Pneumologia il dott. Aniello Fabio Vitale, medico in formazione specialistica, iscritto alla scuola di specializzazione in Malattie dell'apparato respiratorio di Humanitas University e garantisce l'espletamento delle attività formative ed assistenziali secondo quanto previsto dal programma formativo, definito dal Consiglio della scuola di specializzazione.

L'Università si impegna ad erogare il trattamento economico spettante ai medici in formazione specialistica, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 3 Durata della formazione extra rete formativa

La formazione extra rete formativa non può superare, per ciascun medico in formazione, i 18 mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto.

Art. 4 Comunicazione e accertamento della frequenza

L'attività formativa si svolgerà sotto la guida di un tutor designato dall'ASST.

L'accertamento della regolare frequenza presso le strutture dell'ASST è affidato al tutor individuato, il quale provvederà a comunicare periodicamente al direttore della scuola di specializzazione di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola stessa.

Art. 5 Tutela assicurativa

L'ASST provvede, con oneri a proprio carico a garantire idonee coperture per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

Art. 6 Trattamento dei dati personali

In conformità a quanto previsto dal Reg. U.E. n 2016/679 e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, tutti i dati che saranno trattati in esecuzione della presente convenzione saranno trattati dalle Parti in qualità di Titolari autonomi del trattamento e verranno utilizzati solo per perseguire le finalità previste dall'art. 2, nonché per adempiere agli obblighi di legge e saranno trattati con modalità manuali e automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle

finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza. Le Parti assicurano inoltre l'adozione di misure tecniche e organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come specificamente richiesto dall'art. 32 del citato Regolamento europeo. Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali e ne autorizzano il trattamento su supporti informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e comunque funzionali alla stipulazione e all'esecuzione del rapporto instaurato con la presente convenzione. L'Università e l'ASST nell'esecuzione delle attività previste dalla convenzione, ciascuna per le rispettive competenze, riconoscono di agire in qualità di titolari autonomi del trattamento e si impegnano reciprocamente ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali applicabile. Quanto ai rapporti con gli interessati, ciascuna parte richiama la propria informativa. L'informativa dell'Humanitas University è resa direttamente ai soggetti interessati tramite le proprie piattaforme interne. L'informativa dell'ASST è consultabile sul sito <https://www.asst-pg23.it/amministrazione-trasparente/privacy/informative-sulla-privacy>. Oltre ad assicurare i suddetti impegni le Parti, si impegnano anche a:

- consentire il trattamento solo a persone autorizzate che hanno assunto l'impegno alla riservatezza;
- assistere l'altra parte, ove possibile, per dare seguito ad eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
- mettere a disposizione dell'altra parte, ove possibile, su sua specifica richiesta, le informazioni per dimostrare il rispetto dei suddetti obblighi e consentire eventuali ispezioni. I dati personali trattati dalle Parti saranno cancellati nel momento in cui non saranno più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione previsti dalla normativa.

Il medico in formazione specialistica potrà accedere solo ai dati strettamente necessari per l'espletamento del tirocinio e, per essi, è stabilito l'obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'ASST e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza nell'ambito dell'attività di tirocinio. A tal fine il medico in formazione specialistica sarà autorizzato al trattamento dei dati dall'ASST e dovrà assicurare un comportamento corretto, osservando le istruzioni impartite dalla stessa ASST.

Art. 7 Prevenzione e sicurezza

Il medico in formazione specialistica, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, che svolge attività di tirocinio presso le strutture dell'ASST ed è esposto a rischi, è equiparati ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.

Al riguardo, l'ASST, ai sensi dell'art. 18 del decreto di cui al comma 1 garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute del medico in formazione specialistica, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione,

sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'ASST.

Il medico in formazione specialistica è tenuto all'osservanza delle disposizioni normative vigenti in tema di prevenzione e sicurezza nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dai regolamenti dell'ASST.

Il medico in formazione specialistica deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Le Parti convengono che l'accertamento della idoneità sanitaria del medico specialista in formazione è effettuato a cura e spese della struttura sanitaria di prima assegnazione.

L'avvio della frequenza presso l'ASST è subordinato al recepimento del giudizio di idoneità sanitaria formulato dal medico competente della struttura sanitaria universitaria. Lo studente è tenuto ad avere con sé ed esibire in caso di incidente biologico ovvero inchiesta epidemiologica i dati sierologici personali.

Qualora il medico specialista in formazione dovesse svolgere attività disciplinate dal d.lgs. 31 luglio 2020 n. 101, le Parti attueranno quanto previsto dallo stesso decreto in materia di radioprotezione e in particolare:

- l'ASST fornirà all'esperto di radioprotezione dell'Università (nome ed email saranno forniti insieme alla classificazione) le informazioni da lui richieste e ritenute necessarie alla valutazione dei rischi prevista dall'art. 109 del d.lgs. 31 luglio 2020 n. 101, alla conseguente classificazione di radioprotezione e, nel caso in cui il medico in formazione specialistica sia classificato come "esposto", alla definizione dei vincoli di dose;
- in ottemperanza agli artt. 109, 112 o 115 del d.lgs. 31 luglio 2020 n. 101, l'Università trasmetterà il nominativo del medico in formazione specialistica comprensivo delle classificazioni di radioprotezione. Nel caso in cui il medico in formazione specialistica sia classificato come "Esposto", l'Università provvederà a garantire la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 134 del d.lgs. 31 luglio 2020 n. 101 e, per il tramite del direttore della scuola, a trasmettere all'ASST il giudizio di idoneità previsto agli artt. 135 e 136 dello stesso decreto, la formazione generale di radioprotezione, i vincoli di dose e il nominativo dell'esperto di radioprotezione incaricato dall'Università; - in tutti i casi, ai sensi degli artt. 113 o 115 del d.lgs. 31 luglio 2020 n. 101, l'ASST provvederà, all'informazione e alla formazione specifica del medico in formazione specialistica prevista dall'art. 111 del d.lgs. 31 luglio 2020 n. 101, a fornire i dispositivi di protezione e, qualora necessario, i mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale. Nel caso in cui il medico in formazione specialistica sia classificato "Esposto", l'ASST provvederà inoltre, per il tramite dei suoi esperti di radioprotezione, ad approvare la classificazione di radioprotezione e il vincolo di dose proposto nonché a trasmettere con frequenza trimestrale le valutazioni dosimetriche al fine della loro trascrizione sulle schede dosimetriche ed eventualmente sul libretto individuale di radioprotezione.

Art. 8 Durata della convenzione

La presente convenzione entra in vigore dal 1 giugno 2026 al 31 luglio 2026, eventualmente prorogabile, previa comunicazione, per una durata non superiore ai diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto, comprensivi di eventuali periodi di frequenza in strutture estere.

Art. 9 Oneri fiscali

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, parte II, D.P.R. 131/1986, con oneri a carico della parte richiedente. L'imposta di bollo viene versata ai sensi dell'art. 6 del D.M. 17/06/2014. Le spese di bollo sono a carico dell'Università.

Art. 10 Foro competente

Per le eventuali controversie che dovessero sorgere dall'esecuzione della convenzione è competente il Foro di Bergamo.

Art. 11 Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

HUMANITAS UNIVERSITY
Il Rettore
prof. Luigi Maria Terracciano

ASST PAPA GIOVANNI XXIII
Il Direttore generale
dott. Francesco Locati

Il Consigliere delegato
dott. Giorgio Ferrari

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 271/26)

Oggetto: CONVENZIONE CON HUMANITAS UNIVERSITY DI PIEVE EMANUELE (MI) PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVE PROFESSIONALIZZANTI E TIROCINI NELL'AMBITO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA.

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 18/05/2026

Il Direttore
Dr. / Dr.ssa Zucchinali Eleonora

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Publicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
